

**CRITERI FORFETARI PER LA RIDETERMINAZIONE DELLE PARTITE
ECONOMICHE RELATIVE AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ IN ESITO
ALL'EVENTUALE RIPRISTINO DELLE FASCE ORARIE EX
PROVVEDIMENTO CIP N.45/90,
PER IL PERIODO 1 APRILE 2004 – 31 DICEMBRE 2004**

Documento per la consultazione

29 novembre 2004

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2004, n. 195/04, punto 1., lettera a), i criteri forfetari che l'Autorità intende adottare per la rideterminazione e la regolazione delle partite economiche, con riferimento al periodo intercorrente tra l'1 aprile 2004 e il 31 dicembre 2004, relative ai servizi di pubblica utilità per i quali siano previsti corrispettivi articolati per fascia oraria, ovverosia il servizio di scambio dell'energia elettrica, di cui al Titolo 2 dell'Allegato A della deliberazione 27 marzo 2004, n. 48 (di seguito: deliberazione n. 48/04); il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, di cui al Titolo 5 della deliberazione n. 48/04; i servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, di cui alla Parte II, Titolo 2, dell'Allegato A (di seguito: Testo integrato) alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04); il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, di cui al Titolo 3 del Testo integrato; il servizio di messa a disposizione di capacità produttiva a garanzia dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale, di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 48/04.

Come è noto, con deliberazione n. 5/04 l'Autorità, in considerazione delle significative modifiche dei profili attesi di prelievo di energia elettrica per l'anno 2004 ed al fine di una più corretta valorizzazione dell'energia elettrica che contribuisca, peraltro, a migliorare le condizioni di sicurezza del sistema elettrico, aveva disposto una nuova articolazione delle fasce orarie rispetto a quella stabilita dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90 (di seguito: provvedimento Cip n. 45/90), su istanza della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), responsabile della sicurezza del funzionamento del sistema elettrico nazionale e dell'affidabilità del servizio elettrico,

Con sentenze n. 3201/04, n. 3197/04, e n. 3198/04, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) ha annullato la nuova articolazione delle fasce orarie per vizi attinenti l'avvio del procedimento. Con le deliberazioni n. 134/04, n. 150/04 e n. 151/04, l'Autorità ha proposto ricorsi in appello, con contestuali istanze di sospensione avverso, rispettivamente, le sentenze del Tar Lombardia n. 3201/04, n. 3197/04 e n. 3198/04. Con ordinanza n. 3995/04 il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare presentata dall'Autorità di sospensione della sentenza del Tar Lombardia n. 3201/04, rinviando all'udienza del 21 dicembre 2004 per la decisione della causa nel merito.

La consultazione dei criteri contenuti nel presente documento per la consultazione si rende necessaria in quanto una decisione del Consiglio di Stato sfavorevole all'Autorità comporterebbe la necessità di adottare provvedimenti per la rideterminazione e la regolazione delle partite economiche relative ai servizi di pubblica utilità per i quali siano previsti corrispettivi articolati per fascia oraria, con riferimento al periodo compreso tra l'1 aprile 2004 e il 31 dicembre del medesimo anno. Quanto contenuto nel presente documento per la consultazione troverà pertanto eventuale applicazione, solo in caso di esito sfavorevole all'Autorità dei predetti giudizi del Consiglio di Stato. Il documento per la consultazione tiene necessariamente conto delle problematiche, in particolare relative alla gestione ed elaborazione dei dati di misura, connesse a una

determinazione retroattiva di partite fisiche ed economiche. La rideterminazione dei corrispettivi unitari dei servizi di pubblica utilità avrà come effetto la necessità per gli esercenti di ricalcolare gli oneri a carico di ciascun utente del servizio e, conseguentemente, di rifatturare a ciascuno di essi le relative partite economiche con riferimento al periodo compreso fra l'1 aprile e il 31 dicembre 2004 e avvierà un processo di conguaglio su larghissima scala.

Tutto ciò considerato, si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e proposte entro e non oltre il 15 dicembre 2004, termine improrogabile di chiusura della presente consultazione.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Energia Elettrica

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel 0265565336

fax 0265565222

e-mail: energiaelettrica@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1. Elementi di contesto

Come noto, le fasce orarie rappresentano tipicamente raggruppamenti di ore omogenee in termini di livello del carico del sistema elettrico nazionale e sono utilizzate in ambito tariffario per fornire segnali di prezzo agli operatori, ovvero per individuare periodi di diversa valorizzazione dell'energia elettrica.

Anche in presenza di un mercato dell'energia elettrica all'ingrosso che consente di valorizzare su base oraria il prezzo di cessione dell'energia elettrica, l'individuazione amministrativa ed *ex ante* delle fasce orarie può essere necessaria in ambito tariffario al fine di valorizzare, per gruppi di ore omogenee in termini di livello di carico del sistema elettrico nazionale, i diversi corrispettivi unitari relativi ai servizi di trasmissione, dispacciamento, vendita, etc.

L'articolazione delle fasce orarie stabilita dal provvedimento Cip n. 45/90 era stata determinata sulla base di una curva di carico del sistema elettrico nazionale che presentava, al momento della determinazione, degli stati di punta nella stagione invernale. Il cambiamento delle abitudini di consumo dell'utenza ha portato, come noto, alla progressiva insorgenza di punte di consumo anche nel periodo estivo.

Tale mutamento compromette conseguentemente l'articolazione delle fasce orarie stabilite dal provvedimento Cip n. 45/90 in quanto non più aderente alla distribuzione effettiva del carico del sistema elettrico italiano. Come richiamato in premessa, l'Autorità, prendendo atto dell'ormai connotato cambiamento del carico del sistema italiano e della stima aggiornata degli stati di funzionamento del sistema elettrico per l'anno 2004, come raggruppamenti orari di stati di funzionamento uniformi, trasmessa dal Gestore della rete con lettera 20 novembre 2003 e pubblicata, peraltro, dal medesimo Gestore in data 15 dicembre 2003 sul proprio sito internet, nonché in considerazione degli esiti delle consultazioni svolte sulla base dei documenti per la consultazione 4 giugno 2003 e 1 luglio 2003, ha definito con la deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 una nuova struttura di fasce orarie per l'anno 2004. Con la medesima deliberazione n. 5/04, al fine di consentire la riprogrammazione degli apparecchi di misura presso i clienti finali, l'Autorità ha disposto inoltre che le nuove fasce orarie entrassero in vigore dall'1 aprile 2004.

Successivamente all'adozione della deliberazione n. 5/04, a questa sono seguite le sentenze n. 3201/04, n. 3197/04, e n. 3198/04, del Tar Lombardia e, da parte dell'Autorità, i ricorsi in appello al Consiglio di Stato nonché la presentazione dell'istanza cautelare al Consiglio di Stato di sospensione della sentenza del Tar Lombardia.

Una decisione in merito, all'udienza fissata per il 21 dicembre 2004, del Consiglio di Stato sfavorevole all'Autorità riporterebbe in vigore le fasce orarie stabilite dal provvedimento Cip n. 45/90 e comporterebbe, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti per la rideterminazione e la regolazione delle partite economiche relative ai servizi di pubblica utilità per i quali siano previsti corrispettivi unitari articolati per fascia oraria nonché quelle la cui determinazione è comunque dipendente dalla configurazione delle fasce, con riferimento al periodo compreso tra l'1 aprile 2004 e il 31 dicembre del medesimo anno.

Secondo la normativa vigente i servizi di pubblica utilità per i quali i corrispettivi del periodo dall' 1 aprile al 31 dicembre 2004 andrebbero a modificarsi a seguito di una riconfigurazione delle fasce orarie, sono:

- a. il servizio di scambio dell'energia elettrica, di cui al Titolo 2 della deliberazione n. 48/04;
- b. il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, di cui al Titolo 5 della deliberazione n. 48/04, in particolare con riferimento al corrispettivo di sbilanciamento per le unità non rilevanti di cui al articolo 40, comma 40.5, della deliberazione n. 48/04; corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, per quanto relativo all'articolo 43, comma 43.1, lettera c) della deliberazione n. 48/04; corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui all'articolo 47 della deliberazione n. 48/04; corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico di cui all'articolo 48 della deliberazione n. 48/04; corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001 di cui all'articolo 49 della deliberazione n. 48/04;
- c. i servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, di cui alla Parte II, Titolo 2 del Testo integrato;
- d. il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, di cui al Titolo 3 del Testo integrato;
- e. il servizio di messa a disposizione di capacità produttiva a garanzia dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale, di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 48/04, relativamente ai corrispettivi specifici nei giorni ad alta criticità e media criticità di cui all'articolo 35, commi 35.2 e 35.4 della deliberazione n. 48/04.

2. Sintesi delle principali problematiche connesse alla rideterminazione delle partite economiche, con riferimento al periodo intercorrente tra l'1 aprile 2004 ed il 31 dicembre 2004

La rideterminazione e la conseguente regolazione delle partite economiche, con riferimento al periodo intercorrente tra l'1 aprile 2004 e il 31 dicembre 2004, relative ai servizi di pubblica utilità come richiamati al paragrafo 1, necessaria in caso di decisione del Consiglio di Stato sfavorevole all'Autorità in merito a quanto richiamato in premessa, comporta, peraltro:

- a. la rideterminazione dei relativi corrispettivi unitari ;
- b. la determinazione delle partite fisiche, per ciascun utente del servizio, secondo l'articolazione delle fasce orarie ex provvedimento Cip n. 45/90.

La rideterminazione dei corrispettivi unitari richiamati nel paragrafo 1 si rende necessaria in quanto essi sono stati determinati dall'Autorità sulla base dell'articolazione delle fasce orarie ex deliberazione n. 5/04; pertanto, il ripristino dell'articolazione delle fasce orarie ex provvedimento Cip n. 45/90 comporta necessariamente una rideterminazione di tali corrispettivi unitari che deve tener conto della diversa distribuzione dei consumi tra le medesime fasce orarie. Il livello dei corrispettivi unitari dovrà essere tale da concorrere alla formazione di un gettito, per ciascun servizio, a copertura dei costi riconosciuti del singolo servizio reso che sia in linea con quello ottenibile con la struttura delle fasce orarie introdotte dalla

deliberazione n. 5/04. D'altra parte, la rideterminazione dei corrispettivi unitari avrà l'effetto di variare l'impatto sugli oneri sostenuti dai singoli utenti del servizio.

La determinazione delle partite fisiche, per ciascun utente del servizio, sulla base delle fasce orarie ex provvedimento Cip n. 45/90, appare l'aspetto più critico tra quelli connessi alla eventualità di dover procedere alla rideterminazione delle partite economiche in esito alla eventuale decisione del Consiglio di Stato. Ai fini di una riattribuzione delle partite fisiche secondo l'articolazione delle fasce orarie stabilite dal provvedimento Cip n. 45/90 sarebbe infatti necessario disporre delle misure orarie dell'energia elettrica relativamente alle partite da rideterminare; in tal modo sarebbe possibile, al netto delle approssimazioni dovute ad intervalli di tempo definiti dal provvedimento Cip n. 45/90 non riferiti all'ora intera, riattribuire le partite fisiche secondo le fasce orarie stabilite ai sensi del provvedimento Cip n. 45/90.

Tuttavia, dagli elementi raccolti dall'Autorità ai fini della adozione della deliberazione n. 5/04, risulta altamente improbabile che siano disponibili tutte le misure orarie relative al periodo intercorrente tra l'1 aprile 2004 e il 31 dicembre del medesimo anno e alle partite fisiche oggetto della necessaria rideterminazione. Ciò comporta, anche al fine di non creare disparità di trattamento tra gli utenti del servizio e tra gli esercenti, la necessità di procedere con criteri convenzionali e forfetari descritti nel successivo paragrafo, pur nella consapevolezza che tali criteri introdurranno rilevanti distorsioni.

3. Criteri forfetari per la determinazione delle parte fisiche ed economiche

Come già detto, la rideterminazione dei corrispettivi dipendenti dalla riconfigurazione delle fasce orarie implica necessariamente la rideterminazione di ogni corrispettivo unitario e di tutte le partite fisiche rilevanti cui devono applicarsi.

Le motivazioni di cui al paragrafo precedente, in particolare le criticità relative alla disponibilità di dati di misura orari per il periodo intercorrente tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2004 (fatta eccezione per quelli relativi alle unità di produzione) che risultano necessari per la rideterminazione delle partite fisiche per fascia oraria, obbligano ad utilizzare, per l'eventuale rideterminazione e la conseguente regolazione delle partite economiche già richiamate, criteri forfetari su base mensile.

In particolare, per ciascun servizio di pubblica utilità, a meno del servizio della messa a disposizione di capacità produttiva che verrà trattato a parte, ai fini della forfetizzazione delle partite fisiche si potrebbe procedere come segue:

a. Servizi di scambio e dispacciamento

- Corrispettivi unitari: rideterminazione dei livelli unitari sulla base della articolazione delle fasce orarie ex provvedimento Cip n. 45/90.
- Partite fisiche per fascia mensili: forfetizzazione, per ogni utente dello scambio/dispacciamento per cui non sono più disponibili i dati di misura orari, a partire dalle quantità mensili totali sulla base del profilo medio nazionale attribuito convenzionalmente

b. Servizi di trasmissione, distribuzione e vendita al mercato vincolato

- Corrispettivi unitari e componenti tariffarie: rideterminazione sulla base della articolazione delle fasce orarie ex provvedimento Cip n. 45/90 .
- Partite fisiche per fascia mensili: forfetizzazione per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria (clienti multiorari) a partire dalle quantità mensili totali sulla base del profilo utilizzato ai fini della determinazione della tariffa applicata ai clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria (clienti monorari).

L'unico servizio che, sebbene articolato per fasce, potrebbe non necessitare di alcun intervento di forfetizzazione per la rideterminazione risulta essere il servizio della messa a disposizione di capacità produttiva poiché si ritiene che i dati orari delle unità di produzione ammesse a tale remunerazione siano disponibili. Ciò non toglie ovviamente che, per via della diversa articolazione delle fasce che si istituirebbe, i relativi corrispettivi unitari potrebbero variare e sarebbero da rideterminare secondo le modalità indicate nella deliberazione n. 48/04.

Spunti di consultazione.

S1. Si ritengono utilizzabili i criteri descritti per la rideterminazione e la conseguente regolazione delle partite economiche relative ai servizi di pubblica utilità con corrispettivi non differenziati per tipologia di contratto , per il periodo 1 aprile 2004 – 31 dicembre 2004?

S2. Si ritengono utilizzabili i criteri descritti per la rideterminazione dei corrispettivi, componenti, elementi tariffari e partite fisiche dei servizi che risultano differenziati per tipologia di contratto, per il periodo 1 aprile 2004 – 31 dicembre 2004?

4. Misure per la limitazione del potere di mercato di cui alla deliberazione n. 21/04.

Come noto la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2004, n. 21/04, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 27 marzo 2004, n. 49/04 (di seguito: deliberazione n. 21/04), ha introdotto misure transitorie per la limitazione del potere di mercato prevedendo, peraltro, un meccanismo di controllo della quantità minima. Predetto meccanismo prevede che, in ciascuna ora compresa nella fasce orarie F1 e F2 e per ciascuna macro-zona¹, qualora per l'operatore di mercato marginale, vale a dire per l'operatore di mercato che ha presentato l'ultima offerta accettata nel mercato del giorno prima, le quantità vendute nel mercato del giorno prima ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, siano inferiori a una determinata quantità minima, calcolata dal Gestore del mercato ai sensi del comma 12.8 della sopra richiamata deliberazione n. 21/04, i prezzi liquidati all'operatore di mercato marginale dal Gestore del mercato per le offerte accettate nel mercato del giorno prima in qualsiasi zona e relative ad unità di produzione

¹ Macro-zona A è la zona nord come definita nella deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 125/02, macro-zona B è l'insieme delle rimanenti zone diverse dalla zona nord e dalle zone estere come definite nella predetta deliberazione.

termoelettriche sono modificati in modo da riconoscere un prezzo pari al prezzo specificato nella stessa offerta, in luogo del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina di mercato.

Le misure sopra richiamate trovano quindi applicazione, ai sensi delle normativa vigente, nelle ore comprese nelle fasce orarie F1 e F2, come definite dalla deliberazione n. 5/04. Una decisione del Consiglio di Stato sfavorevole all'Autorità in merito ai ricorsi in appello, avverso, rispettivamente, le sentenze del Tar Lombardia n. 3201/04, n. 3197/04 e n. 3198/04, renderebbe pertanto necessario, in assenza di ulteriori modifiche normative, nuove computazioni e riscontri da parte del Gestore del mercato al fine di tener conto del ripristino della articolazione delle fasce orarie definite ai sensi del provvedimento Cip n. 45/90, nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2004. Ciò comporterebbe ovviamente anche la possibilità di una nuova regolazione delle partite economiche da parte del Gestore del mercato nei confronti di quegli operatori di mercato per i quali le offerte di vendita accettate sono risultate inferiori alla quantità minima, come sopra richiamato, nelle ore comprese nelle fasce orarie F1 e F2 definite ai sensi del provvedimento Cip n. 45/90 ma non nelle ore comprese nelle fasce orarie F1 e F2 definite ai sensi della deliberazione n. 5/04.